



-2902/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Revocatoria
ordinaria e
simulazione.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 115/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 119/2010

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Cron. 2902
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - Rep. / C.1.
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 17/12/2015
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 115-2010 proposto da:

M

giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2015

contro

2106

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. (C.F.

), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

, giusta procura in calce al controricorso;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F.
00884060526), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

BANCA DI PISTOIA CREDITO COOPERATIVO SOC.CCOP.,
LORENA TITIANA;

- intimati -

sul ricorso 119-2010 proposto da:

LORENA TITANIA (c.f. PLNLNT23T47A071F),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30,
presso l'avvocato CLAUDIO CAMICI, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PIERO MASETTI, giusta
procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. (C.F.
00092220474), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.
MAZZINI 27, presso l'avvocato LUCIO NICOLAIS, che la



rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA DEL RE, giusta procura in calce al controricorso;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso l'avvocato ANTONINA ANZALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO NANNOTTI, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

BANCA DI PISTOIA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.,
MARCO FRANCESCO;

- intimati -


avverso la sentenza n. 1061/2009 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la controricorrente BANCA MPS, l'Avvocato ANTONINA ANZALDI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito, per la controricorrente BANCA DI PISTOIA, l'Avvocato FRANCESCO MAINETTI, con delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per la manifesta infondatezza ex art. 360 bis c.p.c.



dei motivi primo, secondo, settimo, ottavo e nono,
nonchè la manifesta infondatezza degli altri motivi, sia
del ricorso MARCO sia per i motivi
coincidenti per il ricorso LORENA Condanna
aggravata alle spese, il P.G. deposita articolo di
dottrina riguardante la condanna aggravata.


[Handwritten signature]

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Marco Francesco il 15.5.1998 ha prestato fideiussione solidale in favore del Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contratte nei confronti del predetto istituto bancario dalla s.r.l. Siltif (di cui il garante era socio e che successivamente è stata dichiarata fallita), fino alla concorrenza della somma di lire 270.000.000.

Il 24.6.1999 lo stesso ha venduto a Lorena Titania (cugina del venditore) tutti i propri beni immobili (del valore accertato di lire 352.500.000) con atto notarile trascritto il 29.6.1999, per il prezzo pattuito di lire 225.000.000.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia che ha accolto la domanda di simulazione della predetta compravendita proposta dalla s.p.a. Monte dei Paschi di Siena (il cui credito risultava da decreto ingiuntivo) nonché la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. proposta dalla s.p.a. Caripit (anch'essa creditrice in virtù di decreto ingiuntivo), intervenuta nel giudizio promosso dal MPS e, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto, altresì, la domanda di revoca proposta dalla Banca di Pistoia Credito Cooperativo soc. coop., intervenuta in primo grado dopo la prima udienza di comparizione.



In estrema sintesi, la corte di merito ha ritenuto sussistenti sia i presupposti della domanda di simulazione - proposta in via principale dal MPS - sia quelli della domanda di revoca proposta dalle banche intervenute. Pronunce ritenute non incompatibili rispetto al medesimo atto in considerazione della diversità soggettiva del rapporto processuale. Non era inammissibile, poi, la domanda della Banca di Pistoia Credito Cooperativo soc. coop. non operando le preclusioni rispetto alle domande proposte dall'interveniente volontario.

1.1.- Contro la sentenza di appello Marco Francesco e Lorena Titania hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, successivamente riuniti, il primo per nove motivi e la seconda per sette motivi.

Resistono con controricorso la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena e la s.p.a. Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (Caripit), mentre non ha svolto difese l'altra banca intimata.

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. la Caripit ha depositato memorie.

2.1.- Ricorso di Marco Francesco:

Con il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 52-93 l. fall. lamentando che la corte di merito abbia rigettato il motivo di appello con il quale aveva dedotto che l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società fallita comporta


l'improcedibilità anche di quella rivolta contro il condebitore in bonis (fideiussore).

Deduce che, allo stato, neppure esiste un credito, non essendo stato riassunto il giudizio relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo contro la procedura fallimentare. L'accessorietà della garanzia fideiussoria rende improcedibile anche la domanda contro il fideiussore. La banca opposta neppure ha dedotto di essersi insinuata nel passivo del fallimento della s.r.l. Siltif. La domanda contro i fideiussori - in sintesi - subisce la vis attrattiva del fallimento del debitore principale.

Il motivo è infondato.


L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore nei confronti di più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito, quindi l'improcedibilità della domanda, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può procedere con il rito ordinario (Sez. 1, Sentenza n. 14468 del 09/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 4464 del 24/02/2011).

Quanto alla rimanente censura (accertamento del credito) va ribadito che non rileva l'esatto ammontare del credito in relazione al tipo di azione proposta.




2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1956, 1175 e 1371 c.c. Lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata e invoca la giurisprudenza di questa corte secondo la quale in tema di fideiussione prestata in favore di un istituto di credito, la clausola del contratto, con cui il garante dispensi la banca dall'onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (art. 1956 cod. civ.), non esonera la medesima banca dal dovere - stabilito in via generale dall'art. 1375 cod. civ. - di eseguire il contratto secondo buona fede, da intendersi come impegno di collaborazione e di salvaguardia degli interessi dell'altra parte del contratto, operante al di là delle specifiche previsioni negoziali e non derogabile dalla volontà privata. Ne consegue che le nuove concessioni di credito non possono essere effettuate dalla banca tralasciando ogni più elementare regola di prudenza ed omettendo quei controlli e quelle cautele che, in materia di esercizio dell'attività creditizia, sono richiesti al fine di ridurre il rischio dell'insolvenza del debitore (Sez. 1, Sentenza n. 1123 del 06/02/1997).

Il motivo è infondato perché la corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando



l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 cod. civ., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità della stessa a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione) (Sez. 3, Sentenza n. 8850 del 07/09/1998, in fattispecie anteriore alle modifiche dell'art. 1956 cod. civ. introdotte dalla legge 27 febbraio 1992 art. 54).

Nel caso concreto, peraltro, è accertata (in fatto), da parte dei giudici del merito, la mancanza di consapevolezza da parte della banca del peggioramento delle condizioni della società (però conosciute dal socio).




2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermata sua consapevolezza del peggioramento della situazione patrimoniale della società. Era socio ma privo di poteri rappresentativi.

Il motivo è inammissibile perché veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità.

2.4.- Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione circa la prova e l'ammontare del credito vantato dalla banca non avendo la corte di merito dato rilievo all'errata applicazione degli interessi anatocistici. Era necessaria una c.t.u.

Il motivo è infondato. Invero, non rileva l'esatto ammontare del credito in relazione al tipo di azione perché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004; e, quanto alla simulazione, Sez. 3, Sentenza n. 5154 del 17/09/1981).

2.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della simulazione. Sarebbero insufficienti gli elementi



valorizzati: prezzo pattuito, redditi dell'acquirente (pensionata ma poteva avere risparmi), legame di parentela, trascrizione dell'atto senza ritardo.

Il motivo è inammissibile perché veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimità.

Per quel che concerne l'accertamento del carattere simulato della compravendita, la sentenza ha proceduto correttamente a trarre elementi presuntivi attraverso una valutazione complessiva e comparativa delle risultanze istruttorie che non possono essere considerate isolatamente le une dalle altre.

Qui occorre ribadire che in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. 1216/2006; 17596/2003). E, con riferimento al vizio di motivazione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in

particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 21524 del 2011).

2.6.- Con il sesto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revocatoria. Mancherebbe la prova della *participatio fraudis* e del *consilium fraudis*.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso "dopo" la stipula dell'atto.

Anche il sesto motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte a proposito del quinto.

2.7.- Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di contraddittorietà delle domande proposte da MPS.



Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all'accoglimento sia della domanda di simulazione che di quella revocatoria.

Si tratta di domande proposte da parti diverse (MPS anche simulazione e le altre banche solo revocatoria) ma la pronuncia sarebbe comunque contraddittoria. L'atto o era reale o non lo era e in tal caso non poteva essere dichiarato inefficace.

Le censure possono essere esaminate congiuntamente.

Osserva la Corte che la proposizione delle due azioni nello stesso giudizio non è vietata, dovendosi peraltro ritenere la seconda proposta in via subordinata alla prima, come del resto è avvenuto nella citazione di questo giudizio.

Ciò premesso, va detto che la decisione di esaminare e accogliere una domanda revocatoria nello stesso giudizio in cui era stata dichiarata la simulazione dello stesso atto è illogica e priva di senso, perché l'accertamento della simulazione fa stato tra tutte le parti del processo, intervenuti compresi, sicché non c'è né interesse dei creditori alla revocatoria, né possibilità di configurare un vizio d'inefficacia relativa in relazione a un atto radicalmente nullo.

Tuttavia il ricorrente non specifica quale possa essere l'interesse residuo delle parti dell'atto impugnato che siano soccombenti rispetto all'azione di simulazione a dolersi del congiunto accoglimento (superfluo) della




declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. Sì che le censure sono inammissibili per carenza di interesse.

2.8.- Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. lamentando che la corte di merito abbia ritenuto ammissibile la domanda proposta dalla Banca di Credito Cooperativo di Pistoia nonostante l'intervento fosse stato spiegato soltanto dopo lo spirare del termine di cui all'art. 167 c.p.c. Si trattava di intervento adesivo litisconsortile o autonomo.

Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha correttamente applicato il principio per il quale la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coesistente all'intervento stesso (Sez. 3, Sentenza n. 11681 del 26/05/2014).

Ricorso di Lorena Titania

3.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1956 c.c. lamentando che la corte di merito



abbia erroneamente attribuito rilievo alla presunta conoscenza del mutamento della situazione del debitore da parte del fideiussore perché la norma citata fa riferimento soltanto alla conoscenza del creditore.

Invoca Cass. 3761/2006.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza da parte del del peggioramento delle condizioni della società, trattandosi non di amministratore ma di un mero socio.

Si trattava di società di capitali e non di persone.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine ai presupposti della simulazione. La decisione sarebbe fondata su presunzioni insufficienti (ripete argomentazioni comuni all'altro ricorrente).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'atto e, in particolare, in ordine alla preordinazione dell'atto (la vendita era anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo). Manca la motivazione sulla consapevolezza del pregiudizio per i creditori.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'eccepita incompatibilità delle domande proposte da MPS.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla eccepita contraddittorietà della



decisione relativa alla simulazione con quella relativa alla revoca dell'atto.

Con l'ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. in relazione alla ritenuta ammissibilità della domanda proposta dall'interveniente Banca di Pistoia Credito Cooperativo.

4.- I motivi - esaminabili congiuntamente perché in gran parte ripetitivi delle censure formulate dal ricorrente principale e disattese - non meritano accoglimento

In particolare il primo motivo è inammissibile, perché non censura l'altra ratio decidendi, autonoma e da solo idonea a giustificare la decisione, che non era stata provata la consapevolezza dell'insolvenza della società in data anteriore all'erogazione del credito. L'inammissibilità della censura comporta l'assorbimento del secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in ordine alla conoscenza delle difficoltà economiche della società da parte del socio.

Il terzo motivo (vizio di motivazione sulla simulazione) è inammissibile perché veicola censure in fatto sulla consistenza delle prove della simulazione così come il quarto, relativo alla revoca ~~astoria~~ ^{storica}.

Il quinto e il sesto motivo sono infondati per le ragioni esposte in relazione ai motivi corrispondenti del ricorso principale, così come il settimo motivo, corrispondente al nono motivo del ricorso principale.

[Handwritten signature]

I ricorsi - riuniti - devono essere rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascun controricorrente, in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015

Il consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria
15 FEB 2016
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

